



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli
Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Motorizzazione

DIVISIONE 3

Ai Dirigenti Generali Territoriali - **Loro Sedi**

Al C.S.R.P.A.D. - **Roma**

Ai C.P.A. - **Loro Sedi**

Agli UMC - **Loro Sedi**

All'Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della
Mobilità e dei Trasporti - **Palermo**

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio
Motorizzazione Civile ed Infrastrutture - **Trento**

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige -
Ripartizione 38 Traffico e Trasporti - **Bolzano**

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia -
Direzione Centrale Mobilità Energia e
Infrastrutture di Trasporto - **Trieste**

Alla Regione autonoma della Valle d'Aosta - **Aosta**

All'URA - Ufficio Registro Automezzi della
Repubblica di San Marino - **San Marino**

e p.c.

ANFIA - **Torino**

UNRAE - **Roma**

Oggetto: Veicoli di categoria N trasformati per aggiunta di un asse e/o modifica del passo -
procedure di collaudo in unico o più esemplari; ripartizione competenze tra CPA e UMC.

Si fa riferimento ai veicoli di categoria N, nuovi o già circolanti, sul territorio nazionale ovvero di provenienza estera, per i quali viene richiesta la trasformazione per l'aggiunta di un asse e/o la variazione passo.

Tali richieste sono, in via generale, di competenza del Centro Prove Autoveicoli in quanto ascrivibili alla tipologia "B1" della Circolare 64/95 del 12/4/1995, salvo non ricadere nella fattispecie di cui alla successiva Circolare 93/96 del 20/6/1996, per le quali è stata attribuita all'UMC la competenza in caso di modifica che riconduca il veicolo ad uno di tipo già omologato ovvero venga modificato il passo nell'intervallo compreso fra i passi di due versioni già omologate o venga allungato

lo sbalzo posteriore.

In ragione dell'incremento del numero di richieste, sentiti i CPA maggiormente coinvolti, si ritiene necessario disciplinare sia l'attività di collaudo, per quanto riguarda la tipologia di verifiche e prove necessarie, sia la ripartizione della competenza tra Centri Prova e UMC, nello specifico caso di collaudi di esemplari successivi al primo, da considerare quale "prototipo".

Al riguardo, inoltre, è stato richiesto dai CPA, così come da alcuni allestitori/trasformatori di veicoli nonché dalle Associazioni di categoria dei costruttori di veicoli, di chiarire alcuni aspetti delle verifiche e prove, in particolare circa la necessità di dover ripetere alcune attività di prova nel caso di esemplari successivi al primo nonché quella di fornire disposizioni univoche al fine di armonizzare le procedure di collaudo in ambito nazionale.

Si forniscono le seguenti precisazioni.

Le trasformazioni di che trattasi sono riferite a veicoli, circolanti in Italia ed in regola con l'obbligo della revisione periodica, con un'anzianità non superiore a 7 anni dalla data di prima immatricolazione.

Si richiama che i veicoli di provenienza UE, così come i veicoli ceduti dalle Forze Armate ed Enti assimilati circolanti in Italia, ai sensi dell'art. 138 del Codice della Strada, per poter essere oggetto di trasformazione devono essere preventivamente "nazionalizzati" dall'UMC, che è tenuto a verificare la conformità del veicolo alle caratteristiche originali dello stesso al fine di verificare la rispondenza dei requisiti per la circolazione in Italia.

A tale operazione consegue l'emissione di un certificato di approvazione; il veicolo può essere presentato, a cura dell'allestitore/trasformatore, anche privo di carrozzeria ed in tal caso il certificato di approvazione sarà rilasciato quale "autotelaio".

Ai fini dell'ammissione del veicolo alla visita e prova deve, in ogni caso, essere presentato il nulla osta rilasciato dalla casa costruttrice, così come disposto dall'art. 236 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Il nulla osta può essere omesso solo se la tipologia di trasformazione e il tipo di veicolo interessato sono contemplati in apposite istruzioni/direttive che le case costruttrici diramano per gli allestitori/trasformatori. In tale circostanza, la ditta trasformatrice provvederà alla stampa delle istruzioni in argomento e alla sottoscrizione delle stesse per "presa visione" ed ottemperanza alle istruzioni medesime.

Qualora il nulla osta non venga rilasciato per motivi diversi da quelli di ordine tecnico è prevista la possibilità di redazione di una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato (Circolare prot.1246/D.C. - DC IV n. B096 del 11/11/1998). Si rammenta che in tale fattispecie, prima della trasformazione, è necessaria una visita e prova preventiva al fine di accertare quanto attestato nella relazione tecnica circa la possibilità di esecuzione della modifica.

Procedure per la fase di collaudo e ripartizione delle competenze tra CPA e UMC

L'officina trasformatrice, che avanza l'istanza per conseguire il certificato di approvazione del veicolo trasformato, deve presentare una dichiarazione, da allegare alla domanda di collaudo o contestualmente allo stesso, nella quale attesta responsabilmente di aver verificato il buon stato d'uso del veicolo e che gli organi principali interessati dalla trasformazione sono funzionali ed idonei a ricevere i lavori di trasformazione.

Il CPA sul primo veicolo oggetto di trasformazione (prototipo), esegue tutte le verifiche e prove previste per la trasformazione ed emette, oltre al certificato di approvazione, il verbale delle prove effettuate. Copia di tale verbale sarà presentato all'UMC competente per sede del trasformatore

medesimo all'atto dei successivi collaudi.

Attraverso tale modalità l'UMC è autorizzato a procedere al collaudo dei successivi esemplari di veicoli che possono essere ricondotti al prototipo verbalizzato dal CPA, assimilando la visita e prova alla tipologia individuata al punto 1 del paragrafo "B1" della richiamata Circolare 64/95 come modificato dalla Circolare 93/96: "La competenza è attribuita: 1) agli U.P., ove il veicolo venga ricondotto ad uno di tipo già omologato... ..".

Resta inteso che la ditta trasformatrice dovrà preventivamente essere riconosciuta idonea dal CPA, in ossequio ad almeno una delle seguenti condizioni:

- a seguito di visita ispettiva per la verifica del sistema di conformità (deve dimostrare di poter realizzare i successivi esemplari uguali al prototipo verificato);
- in quanto già titolare di omologazioni per completamenti/allestimenti di veicoli stradali;
- in quanto munita di personale tecnico ed attrezzature idonee alle lavorazioni necessarie per le trasformazioni (si cita come esempio saldatori qualificati muniti di patentini nonché personale munito di diploma tecnico che esegue i controlli preventivi di idoneità del veicolo e i controlli finali che il veicolo è conforme al prototipo verbalizzato). Il riconoscimento quale "ditta autorizzata" di case costruttrici di autoveicoli costituisce titolo di valutazione positiva.

Il suddetto controllo deve essere effettuato dal CPA ogni 3 anni in analogia con le visite ispettive per l'idoneità alla produzione in serie; al fine di monitorare l'entità dei collaudi, la ditta trasformatrice è tenuta a mantenere aggiornato un registro con i collaudi effettuati.

La ditta trasformatrice deve poter disporre, ovvero fare riferimento ad officine autorizzate dal costruttore di base, delle capacità e/o delle chiavi di accesso ai sistemi di regolazione e parametrizzazione delle centraline per gli impianti frenanti, per il controllo di stabilità e per le sospensioni pneumatiche, operazioni che devono essere certificate con apposita dichiarazione sulla riparametrizzazione effettuata.

Per quanto riguarda i veicoli le cui trasformazioni ricadono nella competenza dell'UMC (veicoli successivi al primo) si tratta in definitiva di verificare che la trasformazione ha come risultato finale un veicolo del tutto identico – per le parti trasformate – ad un tipo "certificato" come sopra detto.

L'UMC procederà alle consuete verifiche dimensionali e ponderali e provvederà, quindi, a verificare l'efficienza del veicolo nel rispetto dei requisiti previsti per la frenatura, sulla base delle disposizioni che nel tempo sono state dettate da questa Amministrazione per le revisioni dei veicoli.

All'atto della visita e prova, l'UMC acquisirà il "certificato di origine" della trasformazione, consistente nella dichiarazione di assunzione di responsabilità di esecuzione della trasformazione, oltre che a perfetta regola d'arte, in totale conformità al veicolo prototipo approvato, unitamente alla copia del verbale del CPA. Nella dichiarazione di trasformazione dovranno essere indicati gli estremi di detto verbale.

Qualora sorgano fondati dubbi sulla trasformazione, l'UMC potrà richiedere al CPA l'esecuzione di controlli dinamici, eventualmente a veicolo carico.

Il Direttore della Divisione
Dott. Ing. Paolo AMOROSO

PC_VS